

Interventi per il personale della scuola

17 luglio 2019

I primi interventi legislativi della XVIII legislatura hanno riguardato la questione dei diplomati magistrali che, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, non hanno titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e l'eliminazione del termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Successivamente, è stato ridefinito il sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria ed è stata prevista la reintroduzione della titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola, superando quella sugli ambiti territoriali. Inoltre, sono stati previsti l'incremento dei docenti nella scuola primaria e nei licei musicali, l'incremento degli educatori nelle istituzioni educative statali, l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico, l'assunzione di collaboratori scolastici, la costituzione di equipe formative territoriali per l'innovazione didattica e digitale.

Ancora in seguito, è stata prevista una diversa valutazione dei titoli nel primo dei concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Per i dirigenti scolastici, è stato previsto che – in deroga rispetto alla procedura ordinaria - i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso.

Interventi per i docenti

1. Interventi per i diplomati magistrali e per la copertura di posti di docente comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Il [D.L. 87/2018](#) ([L. 96/2018](#): art. 4) ha inteso salvaguardare la continuità didattica per tutta la durata dell'a.s. 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di **diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (**GAE**) – erano destinati a decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali che si fossero adeguati alla [decisione dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017](#), con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato che il possesso di tale diploma **non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle stesse GAE**.

In particolare, ha previsto che all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il MIUR doveva provvedere, entro **120 giorni** dalla comunicazione, trasformando i contratti in essere in **contratti di lavoro a tempo determinato** con termine finale non posteriore al **30 giugno 2019**.

In materia, infatti, si ricorda che il MIUR aveva proceduto all'**assunzione** di docenti in possesso del solo diploma magistrale, a seguito dell'inserimento degli stessi nelle suddette graduatorie ad esaurimento, spesso consentito "con riserva" dai giudici amministrativi.

Con riferimento a quanto previsto dal D.L. 87/2018, con [Nota 45988 del 17 ottobre 2018](#) il MIUR aveva fornito istruzioni agli Uffici scolastici regionali.

Inoltre, il D.L. 87/2018 ha previsto una **procedura concorsuale straordinaria**, per **titoli e prova orale**, bandita in ciascuna regione e riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che fossero altresì in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

In particolare – fermo restando che, annualmente, per il 50% dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, si provvede attingendo, fino al loro

esaurimento, alle GAE – ha disposto che, per il restante 50% (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede, anzitutto, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 (art. 1, co. 114, L. 107/2015), con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (c.d. idonei).

Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede:

- per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie del nuovo concorso straordinario, fino a integrale scorrimento delle stesse;
- per l'altra metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami, che saranno indetti con cadenza biennale.

I contenuti del bando relativo al concorso straordinario, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, i criteri di valutazione dei titoli e della prova orale, le modalità di espletamento della stessa, e la composizione delle commissioni di valutazione sono stati disciplinati con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018](#).

In particolare, il decreto ha previsto che il concorso sarebbe stato **bandito in ciascuna regione**, ma che il bando sarebbe stato adottato dal direttore generale per il personale scolastico. I candidati avrebbero potuto presentare domanda di partecipazione in un'unica regione, per una o più delle procedure concorsuali per le quali possedevano i requisiti.

Ha, altresì, previsto che a commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, compila la **graduatoria di merito straordinaria regionale**, che comprende tutti i soggetti ammessi che hanno sostenuto la prova orale. Le graduatorie devono essere approvate entro il **30 luglio 2019**. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie del concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.

Il [bando](#) del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale – del 9 novembre 2018. In particolare, esso, confermando che sia il concorso che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale, ha disposto che le **domande di partecipazione** potevano essere inviate **entro il 12 dicembre 2018** e che le sedi della prova orale sarebbero state comunicate nella GU - 4ª serie speciale del 18 dicembre 2018. Il diario di svolgimento della prova orale, con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati, sarà comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Il 13 dicembre 2018 il MIUR ha [reso noto](#) che "sono 42.708 le domande di partecipazione presentate. Lombardia, Lazio e Piemonte sono le regioni con il numero più alto di iscrizioni con 8.955, 3.815 e 3.747 candidati. Le istanze totali, considerando chi ha presentato la propria candidatura sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria, sia per i posti comuni che per il sostegno, sono 48.472".

Qui la [tabella](#) con le domande di partecipazione per regione.

Nella GU - 4ª serie speciale del 18 dicembre 2018 è stato pubblicato l' [avviso](#) relativo alle regioni le cui procedure concorsuali sono state aggregate a regione diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione prodotta dai candidati.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIUR.

In seguito, con le **sentenze nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019**, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito il "principio di diritto secondo cui il **valore legale** del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere **ricosciuto solo in via 'strumentale'**, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione".

2. Il sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#) : **art. 1, co. 792, 794 e 795**) ha ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, modificando il d.lgs. 59/2017 che - sulla base della delega recata dalla [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 180 e 181, lett. *b*) -, aveva introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente. La disciplina non aveva ancora trovato attuazione, fatta eccezione per uno dei concorsi previsti nella fase transitoria.

In base alla nuova disciplina, il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articola così:

- con **cadenza biennale** è bandito un **concorso** pubblico nazionale, su base regionale o interregionale , per **titoli ed esami**, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento

delle prove concorsuali. All'esito del concorso si consegue l'**abilitazione all'insegnamento**;

- ogni candidato può **concorrere** in una sola regione e **per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola** (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), **nonché per i posti di sostegno** (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado);
- per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;
- le **graduatorie** – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – **includono solo i vincitori**, pari al numero dei posti messi a concorso;
- sulla base della graduatoria, i vincitori sono direttamente **immessi in ruolo** in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi;
- i **vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'istituzione scolastica cui essere assegnati** per svolgere l'**anno di formazione iniziale e prova**, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;
- il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una **valutazione finale** che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;
- in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è **confermato in ruolo** nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve **rimanere per almeno altri quattro anni**.

La definizione degli **aspetti applicativi** – in particolare, con riferimento a criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e requisiti dei relativi componenti, programmi, prove di concorso, punteggi attribuibili alle medesime prove e criteri di valutazione, tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili - è stata affidata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' stato subito specificato, però, che i **titoli** possono essere **valutati in misura comunque non superiore al 20%** del punteggio complessivo e che sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell'abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.

Sulla valutazione dei titoli è poi intervenuto il **D.L. 4/2019 (L. 26/2019: art. 14, co. 7-bis)**, che ha disposto che nel **primo** dei concorsi bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai **titoli** posseduti un punteggio **fino al 40%** di quello complessivo e che tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.

Con riferimento alla **fase transitoria** – prevista dal d.lgs. 59/2017 per venire incontro alle esigenze dei precari - la L. di bilancio 2019 ha **soppresso** la previsione relativa ai **concorsi da riservare a docenti non abilitati** con un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti. Per tali soggetti ha previsto, in sede di prima applicazione, una **riserva del 10%** dei posti nel **concorso ordinario**.

Per quanto riguarda il **concorso riservato a docenti già abilitati** - le cui modalità di espletamento erano state definite con **DM 15 dicembre 2017** e il cui **bando** era stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018 – la L. di bilancio 2019 ha previsto che ai soggetti che sono già stati avviati al percorso FIT nell'a.s. 2018/2019 continuano ad applicarsi le previsioni originarie, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di ripetere il percorso annuale per una sola volta (in caso di valutazione negativa). Invece, i soggetti che non sono stati ancora avviati al percorso FIT, saranno ammessi al nuovo percorso annuale di formazione e prova e, dunque, saranno immessi in ruolo.

Con riferimento a tale procedura, si ricorda che la VI Sezione del **Consiglio di Stato**, con **Ordinanza n. 5134 del**

[3 settembre 2018](#), aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del co. 2, lett. b) e del co. 3 dell'art. 17 del d.lgs. 59/2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per aver riservato l'accesso ai docenti abilitati all'insegnamento e non anche ai titolari di dottorato di ricerca.

Con [sentenza 130/2019](#), la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, ritenendo oggettivamente disomogenee le situazioni messe a raffronto. "Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, **abilitazione all'insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili** (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254, che, sul punto, valorizzano la «diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca»; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 marzo 2019, n. 1507 e n. 1504; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, ordinanza 12 giugno 2018, n. 3478; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 4255). I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. È pur vero che ai dottorandi è consentito l'affidamento di una limitata attività didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca (art. 4, co. 8, della L. 210/1998). Viceversa, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche".

[Qui](#) la sezione dedicata sul sito del MIUR.

3. Titolarità del docente sulla singola scuola

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 796) ha previsto che, a decorrere **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

Si superano, così, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla [L. 107/2015](#), in particolare all'art. 1, co. 66 e 73, e si torna, dunque, all'attribuzione della **titolarità in una specifica scuola**.

Si ricorda, infatti, che la [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 66) ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Inoltre, ha previsto (art. 1, co. 73) che, dal medesimo a.s., il personale docente non già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, è assegnato agli ambiti territoriali e che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra i medesimi ambiti territoriali.

Inoltre, ha disposto (art. 1, co. 79) che, sempre dall'a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, è stata di fatto gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 è stata siglata un'[ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/2019](#), in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti è attribuita all'Ufficio scolastico competente per territorio.

Con [nota n. 29748 del 27 giugno 2018](#), il MIUR ha poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

4. Composizione e consistenza dell'organico docente

La [L. 107/2015](#), al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'**organico dell'autonomia**, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal **piano triennale dell'offerta formativa** (art. 1, co. 5).

A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato **ogni tre anni**, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, co. 63 e 64).

Le dotazioni organiche del personale docente relative al **triennio 2016/2019** sono state definite inizialmente con [D.I. 625 del 5 agosto 2016](#).

In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. [allegati](#) al D.I.).

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la **copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 65) e può essere utilizzato per la copertura di **supplenze**

temporanee fino a 10 giorni ([art. 1, co. 85](#)).

Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. **organico di fatto**) (art. 1, co. 69).

Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad **incrementare**, anzitutto, l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, la L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 366 e 373-374) ha istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 22-ter) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026.

La [relazione tecnica aggiornata](#) al ddl di conversione del [D.L. 50/2017](#) evidenziava che l'incremento delle risorse era destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di **15.100 posti** provenienti dall'organico di fatto.

E', poi, intervenuto il [DM 26 luglio 2017, n. 522](#).

Da ultimo, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 613) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Al riguardo, con [nota 16041 del 29 marzo 2018](#), relativa alle **dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019**, il MIUR aveva reso noto - nelle more della trasmissione dello schema di decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica- che l'attuazione di tale previsione aveva comportato l'incremento di **3530 posti** comuni del totale dei posti dell'organico dell'autonomia dello scorso anno, al netto dei posti di potenziamento.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i **posti per il potenziamento dell'offerta formativa** che, in base alla Tab.1 della [L. 107/2015](#), erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, il [d.lgs. 65/2017](#), che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla **scuola dell'infanzia** statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1 (art. 12, co. 7).

Il 28 luglio 2017, [rispondendo](#), nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione [5-11507](#), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che la **scuola dell'infanzia** avrebbe disposto dell' **organico di potenziamento dall'a.s. 2018/2019**, perché per l'a.s. 2017/2018 le procedure di definizione degli organici erano state avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 65/2017.

Con la già citata [nota 16041 del 29 marzo 2018](#), il MIUR aveva dunque reso noto che per la **scuola dell'infanzia** erano stati istituiti **800 posti comuni di potenziamento**, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all'organico di fatto dell'a.s. 2017/18. **Aveva inoltre, fatto presente che "ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado"**.

Da ultimo, il [d.lgs. 60/2017](#) (art. 17, co. 3), e la [L. 205/2017](#) (art. 1, co. 616) hanno disposto, rispettivamente, che il **5%** dei posti per il potenziamento è destinato alla **promozione dei temi della creatività**, e che un ulteriore **5%** è destinato alla promozione dell'**educazione motoria** nella **scuola primaria**.

Con riferimento a quanto previsto dalla [L. 205/2017](#), il rappresentante del Governo ha fatto presente, il 19 luglio 2018, in sede di [risposta](#), nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione a risposta immediata [5-00182](#), che la previsione sarà attuata a partire **dall'a.s. 2019/2020**, per dare alle scuole il tempo necessario per aggiornare il Piano triennale dell'offerta formativa, inserendovi specifiche attività di **potenziamento per le discipline motorie**.

Infine, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#)) ha previsto:

- **2.000 posti aggiuntivi** nella **scuola primaria**, al fine di incrementare il **tempo pieno**. Le relative modalità devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 1, co. 728-729);

400 posti aggiuntivi, dall'a.s. 2019/2020, nell'organico del personale docente dei **licei musicali** (art. 1, co. 730);

- **dall'a.s. 2019/2020**, un incremento, **fino a 290 posti**, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, delle facoltà di assunzione di personale **educatore** nelle istituzioni educative statali (art. 1, co. 415).

5. Ulteriori disposizioni

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 725-726) ha previsto, per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**, la costituzione di **equipe formative territoriali** per promuovere progetti di **innovazione didattica e digitale** nelle scuole. Le equipe sono formate da un massimo di **120 docenti** che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle attività didattiche.

Il bando per la costituzione delle equipe è stato emanato con [avviso prot. 24376 dell'11 luglio 2019](#).

Interventi per i dirigenti scolastici

Il [D.L. 135/2018](#) (L. 12/2019: art. 10) ha previsto che i **candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017** per il reclutamento di dirigenti scolastici, sono **dichiarati vincitori e assunti**, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili. Si tratta di una deroga rispetto alla procedura ordinaria.

Al riguardo, si ricorda che il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici è stato riformato, da ultimo, dalla L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 217 e 218) che ha affidato al **MIUR**, sentito il MEF, l'emanazione del bando per il **corso-concorso selettivo di formazione**, per tutti i posti vacanti nel **triennio**. Al corso-concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio.

E', poi, intervenuto il **regolamento** emanato [DM 3 agosto 2017, n. 138](#), che ha previsto un corso-concorso articolato in **tre fasi** (eventuale prova pre-selettiva; concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione dirigenziale e tirocinio).

Nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 24 novembre 2017 è stato, dunque, pubblicato il [bando](#) del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per complessivi 2416 posti.

Con [comunicato stampa](#) del 29 dicembre 2017, il MIUR aveva comunicato che erano state effettivamente inoltrate 35.044 domande e che l'età media dei candidati era di 49 anni.

Il 24 luglio 2018 il MIUR aveva [reso noto](#) che alla prova preselettiva avevano partecipato 24.082 candidati, di cui 17.279 donne e 6.803 uomini e che gli ammessi alle prove scritte erano, in virtù degli *ex-aequo*, 8.736 (più i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2 *bis*, della L. 104/1992). Qui il [D.D. 1134 del 24 luglio 2018](#) e l'allegato [elenco degli ammessi](#).

Nella Gazzetta ufficiale –IV serie speciale del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il [diario della prova scritta](#), che si è svolta il 18 ottobre 2018, tranne – a causa del maltempo - in Sardegna.

Nella Gazzetta ufficiale –IV serie speciale del 9 novembre 2018 è stato pubblicato il [diario](#) della prova scritta in Sardegna, che si è svolta il 13 dicembre 2018.

Il 27 marzo 2019 è stato pubblicato l'elenco dei 3.795 candidati ammessi alla prova orale. Qui il [D.D. 375 del 27 marzo 2019](#) e l'allegato [elenco degli ammessi](#).

[Qui](#) i calendari della prova orale.

In seguito, il TAR Lazio, con sentenze [n. 8655 del 2 luglio 2019](#) e [n. 8670 del 3 luglio 2019](#), ha annullato la procedura concorsuale per illegittimità della composizione della Commissione plenaria nella seduta in cui sono state redatte le griglie di valutazione delle prove e i quesiti di lingua straniera.

Successivamente la VI sezione del Consiglio di Stato – ritenendo preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 - ha [accolto l'istanza cautelare](#) presentata dal MIUR, sospendendo l'esecutività della sentenza del TAR Lazio 8670/2019 e fissando l'udienza di merito per il 17 ottobre 2019.

Interventi per il personale ATA

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 738-740) ha autorizzato la **trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020**, entro un determinato limite di spesa, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall'a.s. 2018/2019. Conseguentemente, ha previsto l'**incremento** della **dotazione organica** del **personale amministrativo e tecnico**.

La [relazione tecnica](#) al relativo disegno di legge (A.C. 1334) stimava che le risorse disponibili siano sufficienti a trasformare il rapporto di lavoro ad almeno 226 soggetti (su 779 assunti: infatti, in base alla medesima relazione tecnica, su 789 soggetti presenti in graduatoria, 10 sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età). Stimava, inoltre, che la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico si incrementi di 113 posti.

La L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)) aveva previsto la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di **funzioni assimilabili** a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici** (art. 1, co. 615), ed aveva disciplinato una procedura selettiva finalizzata all' **immissione in ruolo, anche a tempo parziale**, degli stessi soggetti, a decorrere **dall'a.s. 2018/2019** (art. 1, co. 619-621).

La procedura selettiva era stata avviata con [D.D. 209 del 28 febbraio 2018](#); con [D.D. 497 del 3 aprile 2018 e 528 dell'11 aprile 2018](#) era stata nominata la Commissione esaminatrice. Con [D.D. 1146 del 5 luglio 2018](#) era stata approvata la graduatoria. Successivamente, però, a seguito di alcuni reclami, era intervenuto il [DDG 1194 del 20 luglio 2018](#), con il quale la graduatoria era stata approvata in via definitiva.

Conseguentemente, era stata autorizzata l'assunzione dei medesimi soggetti con **contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018** (v. [D.M. 576 del 1° agosto 2018](#)).

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2019 (**art. 1, co. 760**) ha previsto che, **dal 1° gennaio 2020**, i **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da **personale dipendente** appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, ha previsto la **stabilizzazione** nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una **procedura selettiva per titoli e colloquio**, del **personale delle imprese di pulizia** assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere definiti con decreto interministeriale.

Alla procedura selettiva non può partecipare il personale destinatario delle disposizioni di cui alla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#) : **art. 1, co. 622-627**), che aveva inteso stabilizzare i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della [L. 124/1999](#)), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

La procedura selettiva per la stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo era stata avviata con [D.D. 500 del 5 aprile 2018](#) (si veda anche l'errata corrige di cui al [D.D. 536 del 12 aprile 2018](#)).

Il personale che supera la selezione è assunto anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

Infine, sulla base di quanto previsto dalla stessa L. 205/2017 (art. 1, co. 605), nella Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato il [bando](#) per il reclutamento di 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (**DSGA**) – posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 – al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per il profilo professionale, avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8, esercitando le mansioni di DSGA.

Il diario della prova preselettiva – che si svolgerà l'11, 12 e 13 giugno 2019 - è stato pubblicato nella [Gazzetta ufficiale n. 21 del 15 marzo 2019](#). Il 21 maggio 2019 è stata [pubblicata la banca dati dei quesiti](#).

Il 24 maggio 2019 sono state pubblicate le **assegnazioni** dei candidati alle **sedi** della **prova preselettiva** ([qui](#) l'elenco delle sedi, nonchè le [istruzioni operative](#)).

E' stato, altresì, pubblicato un [video esplicativo della procedura](#).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIUR.

[Durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili](#)

Il **D.L. 87/2018** ([L. 96/2018](#): art. 4-*bis*) ha eliminato la durata massima complessiva di **36 mesi**, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di **posti vacanti e disponibili** presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il termine massimo era stato previsto, a decorrere dal 1° settembre 2016, dalla [L. 107/2015](#), con disposizione (art. 1, co. 131), ora abrogata.

In seguito, la L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 375) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti **a decorrere dal 1° settembre 2016**.

Si ricorda, inoltre, che la stessa [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 132) ha istituito nello stato di previsione del MIUR il **Fondo** per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il **risarcimento dei danni** conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo è stato rifinanziato nella misura di € 2 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 376).